



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. BERNAGOZZI"

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado

Piazza XX settembre, 17 - 44015 Portomaggiore – Tel. (0532) 811048 – Fax (0532) 325546

e-mail: feic824002@istruzione.it

PEC: feic824002@pec.istruzione.it

C.F. 93085160385

Protocollo come da segnature

CIG: B9C7CDF877

CONTRATTO SERVIZIO EDUCATORI

TRA

l'Istituto Comprensivo di Portomaggiore, con sede in Portomaggiore (Ferrara), Piazza XX Settembre, 17, di seguito denominato "Istituto", C.F. 93085160385 legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico Enrico Bertoli

E

la CIDAS SOC. COOP. A.R.L. SOCIALE IMPRESA SOCIALE di seguito denominata Fornitore, con sede legale in Ferrara, Via Bologna n. 389 - 44124 - P. IVA 00463980383.

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275;
VISTO il Decreto legislativo n. D.Lgs. n. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici"
VISTA l'indagine di mercato per l'affidamento del servizio di assistenza specialistica a favore degli allievi con disabilità o situazioni di svantaggio per il periodo dal 07/01/2026 al 30/06/2026 prot. 14711 del 05/12/2025;
VISTA la partecipazione di un unico operatore economico pervenuta con istanza prot. n. 14974 del 12/12/2025;
VISTA la trattativa diretta n. 5927825 del 17/12/2025;
VALUTATA l'offerta economica pervenuta dall'operatore economico;
VISTA la determina di affidamento a seguito della trattativa diretta su mepa prot. 4452 del 22/04/2024;

SI CONVIENE E STIPULA

Art.1 Oggetto del contratto

L'oggetto del contratto è il servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni con disabilità fisica e psichica frequentante l'Istituto appaltante. Il servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio più avanti definito genericamente "servizio", che si intende affidare ad un soggetto, di seguito denominato anche "appaltatore" prevede lo svolgimento di compiti e funzioni di assistenza specialistica, da svolgersi per lo più all'interno della scuola. Gli standard gestionali e strutturali cui deve conformarsi il servizio sono indicati nella legislazione statale e regionale (in particolare L.104/92 e le linee di indirizzo per il servizio di assistenza specialistica negli istituti scolastici e formativi).

Il servizio comprende attività funzionali all'acquisizione e/o potenziamento delle abilità e delle autonomie dell'alunno disabile o in situazione di svantaggio che saranno svolte in sinergia con gli insegnanti curricolari e con quelli di sostegno, anche per meglio realizzare i programmi e le attività di lavoro predisposte nel progetto di assistenza specialistica elaborato dalla scuola.

Il servizio deve:

- Sostenere gli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio nelle attività di socializzazione e nell'acquisizione e/o potenziamento di capacità comunicative;

Firmato digitalmente da ENRICO BERTOLI

- Facilitare l'inserimento e la partecipazione attiva degli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio in tutte le attività progettuali previste per il gruppo classe, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi di integrazione e autonomia personale e sociale;
- Promuovere e agevolare interventi coordinati tra scuola, famiglia, enti territoriali in coerenza con quanto formulato nel P.E.I. e in considerazione del progetto di vita dello studente;
- Facilitare il raggiungimento degli obiettivi degli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio attraverso la concertazione delle attività con gli insegnanti curricolari e specializzati;
- Supportare gli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio nelle varie attività didattico-educative (attività di laboratorio ludico/motorio, visite guidate, viaggi istruzione...).
- Supportare e assistere la persona nelle attività quotidiane e di igiene personale.

Di norma il servizio di integrazione scolastica, viene svolto all'interno delle sedi scolastiche, sotto specificate:

- scuole primarie e dell'infanzia
 - scuola secondaria di primo grado
- con sede nel comune Portomaggiore.

Sulla base delle necessità individuate dall'Istituto Scolastico per gli interventi educativi assistenziali si del periodo dal 07/01/2026 al 30/06/2026 si prevedono complessivamente n. 2814 ore così suddivise:

- n. 1386 ore di integrazione scolastica presso la Scuola Primaria Montessori;
- n. 882 ore di integrazione scolastica presso la Scuola Secondaria di primo grado Cavallari;
- n. 390 ore di integrazione scolastica presso la Scuola dell'Infanzia Nigrisoli;
- n. 156 ore di integrazione scolastica presso la Scuola dell'infanzia Pivanti.

L'Amministrazione scolastica si impegna comunque a comunicare indicativamente 10 giorni prima dell'avvio del servizio, alla ditta aggiudicataria gli elementi essenziali, quali ad esempio il numero degli utenti, il periodo e gli orari di funzionamento del servizio, ecc.. per consentire alla ditta di elaborare l'organizzazione e la gestione dei servizi.

Per le assenze non preventivamente comunicate l'educatore rimane a disposizione della classe e/o della scuola solo per la prima ora della giornata di assenza, poi stacca dal servizio e non si reca più a scuola fino al rientro dell'alunno. Per le assenze di lunga durata, sulla base di specifici accordi, le ore potranno essere utilizzate per il sostegno su altro alunno.

Le modalità di svolgimento del servizio dovranno tener conto dell'orario di lezione e integrarsi con il personale di sostegno assegnato dalla scuola.

Art.2 Durata del servizio/del contratto

Il servizio è da realizzare nell'anno solare 2026, precisamente dal 07/01/2026 al 30/06/2026.

Il numero delle ore previsto sarà complessivamente n. 2814 ore così suddivise:

- n. 1386 ore di integrazione scolastica presso la Scuola Primaria Montessori;
- n. 882 ore di integrazione scolastica presso la Scuola Secondaria di primo grado Cavallari;
- n. 390 ore di integrazione scolastica presso la Scuola dell'Infanzia Nigrisoli;
- n. 156 ore di integrazione scolastica presso la Scuola dell'infanzia Pivanti.

Art.3 Valore stimato dell'affidamento

Ai sensi del disposto all'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2023, l'importo stimato dell'affidamento in oggetto è pari a **€ 68.768,80 oltre IVA al 5%**, onnicomprensivo di tutti i costi e di tutte le prestazioni relative all'esecuzione del Servizio in oggetto.

Detto importo rappresenta l'Importo di Base dell'Affidamento ed è stato determinato dall'Istituto Scolastico sulla base di indagini informali di mercato, attraverso l'analisi dei siti web, delle pregresse esperienze dell'amministrazione riguardo all'affidabilità dei fornitori in termini di qualità del servizio e rispetto dei termini di consegna, ritenuti questi ultimi requisiti di particolare importanza.

A pena di esclusione, non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo di base della procedura sopra indicata.

Art.4 Durata del contratto

Gli effetti del Contratto vincoleranno l'operatore economico affidatario a decorrere dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento del Servizio richiesto.

Il Contratto avrà una durata di 6 mesi, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto e sino al 30/06/2026.

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, nelle more di predisposizione della nuova procedura di affidamento, il Contratto potrà essere prorogato in via eccezionale per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura. In detta ipotesi, l'affidatario sarà tenuto all'esecuzione del Servizio e delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni stabilite nel Contratto.

La procedura, alla quale parteciperà il soggetto invitato a seguito della decisione a contrarre di indizione di procedura in oggetto, si svolgerà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 5 del Dlgs. 36/2023.

Art.5 Funzioni delle parti

a. Funzioni in capo all'istituzione scolastica

1. l'Istituto mantiene le proprie funzioni di indirizzo e coordinamento sull'esecuzione del servizio, con ampia facoltà di controllo.

2. L'istituto svolgerà, inoltre, le seguenti funzioni:

- Supervisione e monitoraggio dell'attività del contraente;
- Verifica e valutazione del servizio.

b. Funzioni in capo all'aggiudicatario

1. L'affidatario è tenuto a garantire il servizio di cui all'art.1 da svolgere con la massima cura e senza interruzione di continuità e per tutta la durata del contratto nel rispetto delle modalità e prescrizioni stabilite nel presente Capitolato ed in linea con il progetto di assistenza Specialistica elaborato dall'Istituzione Scolastica.

In particolare l'affidatario dovrà:

- Garantire l'attuazione del Progetto che sarà consegnato all'atto dell'aggiudicazione della gara;
- Seguire gli utenti affidati, secondo il progetto predisposto dall'Istituto ed in condivisione con il team;
- Programmare e verificare gli interventi coordinandosi con i docenti di sostegno e non;
- Collaborare con i docenti alla pianificazione di processi di apprendimento favorevoli all'inclusione e l'accesso ai saperi anche con l'utilizzo di strumenti ed ausili informatici;
- Prevedere, per eventuali sostituzioni, la disponibilità degli operatori, con qualifica pari o superiore a quella del personale impiegato (la sostituzione deve essere comunque garantita a partire dal primo giorno di assenza dell'operatore incaricato);
- Controllare l'attività del personale impiegato (orari, assenze, consegna documentazione);

2. La distribuzione settimanale delle ore sarà concordata con la Dirigenza dell'Istituto secondo le effettive necessità degli alunni e secondo quanto pianificato nel PEI o nel PDP; gli alunni da assistere verranno comunicati entro l'inizio del servizio;

3. Potranno essere apportate modifiche alla distribuzione settimanale delle ore e degli incarichi in considerazione della effettiva frequenza degli aventi diritto e per far fronte alle reali necessità che si evidenzieranno;

Art.6 Requisiti del personale impiegato e obblighi dell'affidatario

Il servizio deve essere assicurato da personale con idonea qualifica e formazione specialistica congiunta a comprovata esperienza nell'espletamento del servizio di assistenza specialistica scolastica statale e/o in possesso di altri titoli professionalizzanti attinenti il servizio da svolgere. In particolare l'Affidatario dovrà espletare il servizio avvalendosi di proprio personale, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- Laurea in Scienze dell'educazione, Psicologia, Scienze del servizio Sociale, Scienze Motorie o lauree equipollenti e da almeno un anno di esperienza documentata nei servizi di assistenza specialistica.

Firmato digitalmente da ENRICO BERTOLI

- Diploma di scuola media superiore in discipline afferenti l'area educativa integrato da attestato di frequenza di corsi post-diploma di durata almeno annuale presso Enti o presso istituzioni accreditate nel campo educativo-assistenziale su tematiche connesse all'assistenza ad utenti in situazione di disabilità, ed almeno un anno di esperienza riconosciuta e documentata nell'attività di assistenza specialistica.

Le ditte partecipanti alla gara sono tenute ad indicare e ad allegare tutti i curricula formativi delle unità di personale che si intendono adibire al servizio.

1. L'Affidatario dovrà assicurare l'aggiornamento professionale del proprio personale mediante periodiche occasioni di aggiornamento e formazione;

2. L'Affidatario dovrà garantire, mediante l'idonea figura di coordinatore operativo, il coordinamento delle attività e la collaborazione con gli uffici di segreteria, di dirigenza e con il team del progetto dell'Istituto appaltante. Tale figura sarà riferimento unico per ogni problema organizzativo relativo al servizio e raccordo con gli operatori impiegati. Prima dell'inizio del servizio dovrà essere comunicato all'Istituto il nominativo del coordinatore operativo a cui fare riferimento durante l'anno. 3. L'Affidatario dovrà attenersi alle richieste dell'Istituto nel rispetto del calendario scolastico regionale e di quello dell'Istituto che potrà, in corso d'opera, essere suscettibile di adeguamenti per mutate esigenze degli allievi.

4. L'Affidatario dovrà assicurare tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere operativo il personale da esso dipendente, compresi gli eventuali mezzi protettivi (camici, guanti...) e il cartellino di riconoscimento.

5. L'Affidatario dovrà garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali per le diverse tipologie di rapporti lavorativi instaurati con il personale utilizzato (lavoro dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, lavoro volontario, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi).

6. L'Affidatario è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale, che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie sugli alunni, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro.

7. L'affidatario è responsabile della verifica dei requisiti di moralità e delle qualità personali del personale impiegato. L'idoneità fisica alle mansioni viene accertata mediante gli accertamenti sanitari previsti dalla legge da parte dell'Affidatario. L'eventuale inadeguatezza, costituita da carenze nella capacità relazionale, da mancanza di onestà e moralità, viene accertata sulla base di riscontri oggettivi dalla Dirigenza dell'Istituto, che ne farà a sua volta formale segnalazione all'Affidatario, al fine dell'eventuale applicazione del vigente CCNL relativamente alle norme disciplinari, non esclusa la sostituzione del personale stesso.

8. L'Affidatario, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), è tenuto a comunicare i dati di iscrizione ai vari Enti previdenziali e a presentare una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, da cui risulti:

- La correttezza degli adempimenti periodici relativi al versamento dei contributi previdenziali dovuti;
- L'assenza di controversie amministrative/giudiziali per l'esistenza di debiti contributivi;
- L'esistenza o meno di inadempienze e rettifiche notificate non contestate e non pagate e se è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto adottato da parte dell'Ente interessato.

Art.7 Requisiti di ammissione

I soggetti partecipanti alla gara devono, pena l'esclusione, attestare con dichiarazione sostitutiva il possesso dei seguenti requisiti, in conformità alle vigenti disposizioni sulla documentazione amministrativa D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni di data non anteriore a sei mesi, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario, in corso di validità

1. Iscrizione alla Camera di Commercio operatività relativa al servizio oggetto d'appalto
2. Di possedere i requisiti di capacità economica, tecnica e finanziaria di cui agli artt. 65e 83 D.Lgs 30/2023;
3. Di non versare nelle condizioni preclusive indicate dal D. Lgs. 36/2023 (nuovo Codice appalti), anche con riferimento alle previsioni artt. 94-97;
4. Di non versare, altresì, in eventuali condizioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 e art. 13 e14 D.Lgs. 231/01, non compatibili con la partecipazione agli appalti pubblici;
5. Di non avvalersi dei piani individuali di emersione ex art.1 comma 14 L.266/02;

6. Avere comprovata e documentata esperienza di gestione per un periodo di almeno 5 anni nel settore di riferimento e/o in settori affini;
7. Per le cooperative: estremi dell'atto costitutivo; dello statuto, dell'iscrizione ai registri prefettizi ex art.13 DLCPS n.1577/1947e, nel caso di cooperativa sociale, dell'iscrizione all'Albo Regionale del territorio di competenza;
8. Per i consorzi di cooperative: oltre a quanto sopra indicato per ciascuno dei partecipanti, estremi dell'atto costitutivo del consorzio e di ogni altro atto di disciplina dei rapporti interni e verso terzi;
9. Di avere una sede operativa stabilmente funzionante sul territorio provinciale con responsabili in loco abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dallo svolgimento del servizio.
10. Di impegnarsi, ai sensi dell'art.2 del D.P.R.62/2013, quale eventuale fornitore di beni e servizi, a rispettare ed a divulgare all'interno della propria organizzazione e degli assistenti incaricati il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, durante l'espletamento delle attività in oggetto;
11. Di non trovarsi in situazioni di controllo art. 2359 c.c. con altri concorrenti della medesima gara (art. 34comma2 D.Lgs. 163/06);
12. Garantire agli operatori i contenuti economici normativi della contrattazione nazionale e dei contratti integrativi vigenti con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dagli stessi, cui dovranno fare riferimento anche contratti diversi previsti dalla Legge (l'impresa si deve sottoporre a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assumere a suo carico tutti gli oneri relativi).

Art. 8 Dichiarazioni dell'operatore economico offerente

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto devono dichiarare di possedere alla data dell'affidamento tutti i requisiti generali di partecipazione di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023. In particolare, ai fini dell'affidamento in oggetto, l'operatore economico offerente e/o i suoi responsabili, personale dirigente e/o dipendente devono dichiarare:

- che nei loro confronti, e ricorrendone i presupposti anche nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 dell'art.94 D. Lgs. 36/2023, non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dagli artt. 94, 95;
- di essere iscritti, per la tipologia e natura del Servizio da affidare, presso la CCIAA territorialmente competente ovvero presso il Registro delle Commissioni Provinciali per le Cooperative, ovvero presso lo Schedario Generale della Cooperazione del Ministero del Lavoro o, ancora, presso i competenti ordini professionali per lo svolgimento di un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto del Servizio da affidare;
- di rispettare gli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali e possedere un Durc valido;
- di essere in possesso di tutte le certificazioni e/o le autorizzazioni di settore e/o attinenti all'esecuzione delle prestazioni e dei servizi oggetto del presente affidamento eventualmente richieste dalla vigente normativa;
- di essere in regola con gli adempimenti di tutti gli obblighi in materia di sicurezza relativi al Servizio richiesto;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge n. 68/1999;
- di essere in possesso di idonea copertura assicurativa eventualmente richiesta per l'esercizio dell'attività in affidamento dalle vigenti disposizioni di Legge per la responsabilità civili verso terzi;
- di rispettare nell'esecuzione del Servizio i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) previsti dalle vigenti disposizioni di legge e, laddove richiesto dalla natura dell'oggetto dell'affidamento, i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do No Significant Harm" – «DNSH»), in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- di comunicare, ai sensi del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in attuazione della direttiva 2005/60/CE (concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo), i dati identificativi del titolare effettivo, la percentuale di proprietà di ciascun titolare effettivo e la data di inizio di titolarità di ciascun titolare;

Firmato digitalmente da ENRICO BERTOLI

- di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse (ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241”), anche potenziale, o di incompatibilità rispetto all’esecuzione del Servizio in oggetto.

Le dichiarazioni non potranno essere in alcun modo parziali, condizionate e indeterminate. L’Istituto appaltante si riserva la facoltà di verificare, prima dell’affidamento definitivo, il possesso dei requisiti dichiarati dai partecipanti durante la procedura di affidamento.

Art. 9 Verifica dei requisiti

La Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 99 del D. Lgs. n. 36/2023, verifica l’assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e ss. del Codice, anche attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico di cui all’articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall’operatore economico, nonché tramite l’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale di cui all’articolo 50-ter del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno con apposito atto emanato dai competenti organi dell’Amministrazione scolastica e, quando in conseguenza delle suindicate verifiche non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento secondo quanto previsto dall’art. 52, comma 2 D. Lgs 36/2023.

L’Istituto eseguirà anche le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’eventuale avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione del Contratto.

A tal fine, il RUP accerterà in corso d’opera che le prestazioni oggetto del Contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria, che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Fermo quanto previsto dal presente articolo, per gli O.E. U.E., non residenti in Italia e privi di una stabile organizzazione in Italia, la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario ai sensi dell’articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica sarà svolta con le modalità previste dall’articolo 71, comma 2, del medesimo decreto. Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere e di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione degli Operatori Economici non residenti in Italia e privi di una stabile organizzazione in Italia, è facoltà dell’Amministrazione scolastica richiedere agli stessi un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità o altre forme di prove documentali contemplate anche dal registro on line dei certificati (e-Certis) secondo quanto stabilito dall’art. 105 del Codice e dall’Allegato II.8 al Codice.

Fermo quanto previsto dal presente articolo, per gli O.E. extra U.E., non residenti in Italia e privi di una stabile organizzazione in Italia, la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 in forza del quale "gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri".

In ogni caso, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Scuola ne darà segnalazione all’A.N.A.C. ai sensi dell’art. 96, comma 15, del D. Lgs. n. 36/2023.

Art.10 Corrispettivo e modalità di pagamento

Firmato digitalmente da ENRICO BERTOLI

A fronte dell'affidamento di quanto in oggetto, l'importo che l'Amministrazione scolastica si impegna a corrispondere a favore dell'operatore economico affidatario a titolo di corrispettivo per le prestazioni richieste è pari ad **€ 72.207,24 onnicomprensivi di IVA**, altre imposte e/o contributi di legge.

Tale importo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni e obblighi previsti nel Contratto e in ogni altro atto afferente l'esecuzione delle prestazioni richieste; per cui nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Contratto.

L'Istituto provvederà alla liquidazione dell'importo contrattualmente dovuto a titolo di corrispettivo, su presentazione della relativa documentazione fiscale e previa dichiarazione del conto dedicato e tracciabilità flussi finanziari da parte dell'Operatore economico affidatario, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, secondo il regime fiscale adottato dall'affidatario.

In particolare, si rappresenta sin d'ora che il pagamento del corrispettivo dovuto è subordinato all'accertamento, da parte dell'Istituto scolastico, della conformità delle prestazioni eseguite dall'Operatore economico affidatario, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni richieste dall'Amministrazione scolastica, secondo quanto previsto nei documenti contrattuali ed in quelli relativi alla procedura di cui all'oggetto. Pertanto, la fattura e/o altra documentazione fiscale equipollente dovrà essere emessa dall'Operatore economico affidatario solo dopo la verifica di conformità delle prestazioni eseguite dall'affidatario con esito positivo da parte dell'Istituto scolastico.

La fattura e/o altra documentazione fiscale equipollente rilasciata dall'Operatore economico affidatario dovrà essere intestata all'Istituto "I.C. F.BERNAGOZZI-PORTOMAGGIORE" di PORTOMAGGIORE, C.F. 93085160385. Sulla documentazione fiscale dovranno essere riportati il codice univoco di questa Scuola UFDNDG, il CIG, e, se presenti, il CUP ed il Codice Progetto relativo alla procedura in oggetto.

È facoltà dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti. In particolare, è riconosciuta all'Istituto Scolastico la facoltà di concedere all'Operatore economico affidatario degli acconti a saldo di fatture/forniture parziali, previa verifica di conformità, in termini di quantità e qualità, delle prestazioni parzialmente eseguite dall'operatore economico affidatario.

Resta inteso che, anche in tal caso, gli acconti saranno corrisposti all'Operatore Economico Affidatario secondo le modalità di pagamento convenute nel Contratto e, in ogni caso, nel rispetto della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Nello specifico, l'Istituto provvederà alla liquidazione di quanto dovuto per la parte delle prestazioni parzialmente eseguite su presentazione della relativa fattura elettronica altra documentazione fiscale equipollente rilasciata dall'Operatore economico affidatario, previa positiva verifica di conformità delle prestazioni eseguite, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della fattura.

Si rappresenta, infine, che non sono dovuti oneri di sicurezza in quanto trattasi di affidamento di mera fornitura di beni/servizi e che il corrispettivo dovuto sarà soggetto al regime fiscale vigente alla data dell'affidamento. La valutazione dell'offerta pervenuta nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 5 del D.lgs. 36/2023

Art. 11 - Attivazione del servizio

L'Affidatario si impegna a rispettare i termini convenuti nel presente Contratto e, in dettaglio, ad attivare il servizio entro e non oltre 07/01/2026 dalla sottoscrizione del Contratto stesso.

Nel caso di difformità qualitativa e/o quantitativa (in eccesso e/o in difetto) del Servizio richiesto, l'Istituto invierà una contestazione scritta, mediante PEC, all'Affidatario, secondo quanto di seguito disciplinato.

L'Affidatario si impegna ad eseguire tempestivamente tutte le attività ed operazioni necessarie a riparare, correggere, ripristinare la regolare erogazione del Servizio, senza alcun addebito per l'Amministrazione richiedente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Anche ai fini dell'applicazione delle penali, il mancato adempimento delle prestazioni oggetto del Servizio da parte dell'Affidatario sarà considerata mancata esecuzione dello stesso.

Art.12 Danni e Rischi

Firmato digitalmente da ENRICO BERTOLI

L'AFFIDATARIO è tenuto all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle norme in materia di sicurezza e tutela del personale a qualsiasi titolo impiegato.

L'AFFIDATARIO è responsabile civilmente e penalmente verso l'Istituto e i terzi, ivi compresi gli utenti dei servizi ed i prestatori di lavoro, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone o cose nell'ambito dell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa, e si obbliga a sollevare l'Istituto da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare direttamente o indirettamente dalla gestione del servizio in parola. L'Istituto è esonerato da ogni responsabilità per danni infortuni ed altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore durante l'esecuzione del servizio, a tal fine l'AFFIDATARIO dovrà dotarsi di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi. Copia della polizza dovrà essere prodotta all'Ufficio di Segreteria dell'Istituto entro il primo mese di gestione.

Art.13 Prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di "salute e sicurezza dei lavoratori" di cui al D. Lgs 81 del 09/04/2008 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni.

Il soggetto aggiudicatario risponde direttamente dei danni alle persone e/o cose, provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Esso è, perciò tenuto ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a suo totale carico, gli obblighi e oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche assistenziali, previdenziali.

Art. 14 – Subappalto e divieto di cessione

I soggetti affidatari, previa autorizzazione della stazione appaltante, possono affidare in subappalto ad altri operatori economici i servizi e le forniture compresi nel contratto nei limiti di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023, a condizione che all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che l'operatore economico intende subappaltare.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), è fatto divieto all'Operatore Economico Affidatario di cedere il Contratto.

Art.15 Risoluzione del Contratto

L'Istituto si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC. In ciascuno dei seguenti casi:

- abbandono del servizio, salvo le giustificate cause di forza maggiore;
- inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, riferite al personale in servizio;
- cessione del contratto o sub appalto delle prestazioni del servizio di assistenza scolastica specialistica;
- ripetute infrazioni alle condizioni contrattuali ed inadempimenti alle contestazioni segnalate da parte dell'Istituto;
- il fallimento, l'amministrazione controllata e qualsivoglia procedura prefallimentare e/o fallimentare da parte dell'aggiudicatario.

Nelle ipotesi sopraindicate l'Istituto ha facoltà di risolvere il contratto mediante la sola dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R. all'Affidatario.

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti in materia di trattamento economico del personale e di corretto versamento degli oneri assicurativi e previdenziali e di comportamento gravemente lesivo dei diritti dei destinatari del servizio al rispetto della dignità personale e della riservatezza, oltre alla risoluzione del contratto, è disposta l'esclusione dell'affidatario dalle future gare indette dall'Istituto per un periodo di 5 anni. La mancata attivazione o interruzione del servizio per esigenze di interesse pubblico o per cause di forza maggiore non dà diritto all'Affidatario di richiedere nessun indennizzo o risarcimento. Per causa di forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevisto o imprevedibile che non possa essere evitato con

l'esercizio della dovuta diligenza, previdenza e perizia dovute dal Gestore pubblico. Ovviamente, fermo quanto precede, la stazione appaltante potrà risolvere il relativo contratto anche qualora avessero a verificarsi le ulteriori condizioni indicate dall'art. 122 D. Lgs 36/2023 e, più in generale, ove la Stazione appaltante si rendesse conto che sia venuto meno anche uno soltanto dei necessari requisiti previsti dalla legge e dal bando relativamente al soggetto affidatario. Nelle ipotesi sopraindicate, l'Istituto ha facoltà di risolvere il contratto mediante la sola dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R. all'Affidatario.

Art.16 Recesso del contratto

Giusta previsione dell'art. 123 Codice appalti (D. Lgs 36/2023 e s.m.i.), la stazione appaltante potrà recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi resi in conformità del relativo bando.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore, da rendersi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante verifica la regolarità dei relativi servizi.

Per ogni ulteriore previsione, formulandosi rimando a quanto previsto dal Codice degli appalti.

Art.17 Tracciabilità dei Flussi Finanziari

L'AFFIDATARIO assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.13/08/2010 n.136 e successive modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Affidatario dovrà altresì allegare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)

Art.18 Trattamento dati personali

L'Affidatario e l'Istituto Scolastico si impegnano a trattare i dati personali di tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura e nell'erogazione della fornitura, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016.

Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per finalità strettamente connesse all'esecuzione del Contratto di cui all'oggetto.

Art.19 Controversie e norme di rinvio

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente capitolato saranno devolute alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, escluso il ricorso Arbitrale previsto dagli artt. 806 e seguenti del C.P.C.

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di FERRARA.

Per tutto quanto non stabilito nel presente capitolato, valgono le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Fornitore
CIDAS Soc. Coop. A.R.L. SOCIALE

Il Dirigente Scolastico
Enrico Bertoli

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce documento cartaceo e la firma autografa

Firmato digitalmente da ENRICO BERTOLI